



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



# **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - FEASR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia**

Adottato con decisione della Commissione  
C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015

## **Mis. 6 Intervento 6.4.1.**

### **Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili**

**DISCLAIMER: le diapositive seguenti hanno carattere meramente divulgativo e non riproducono integralmente il contenuto ufficiale del bando relativo e sono pertanto prove di valore legale. Nel caso di utilizzo va citata la fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<p><b>Articolo 1 Oggetto e finalità – comma 1</b></p>	<p>Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 6.4.1 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili” previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020 (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, di cui al decreto del Presidente della Regione del 07.07.2016, n. 141 (regolamento di attuazione).</p>
<p><b>Articolo 1 Oggetto e finalità – comma 2</b></p>	<p>2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia <u>destinata alla vendita</u>.</p>



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<p><b>Articolo 2 - Aree di intervento</b></p>	<p>Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come individuate nel PSR.</p>
	<p>All'art. 9 viene specificato che si tratta delle aree rurali B), C) e D) della Regione FVG</p>



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 3 - Strutture competenti

Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 4 - Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 1.500.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 646.800,00.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 21, entro la data di validità della stessa.

All'art. 21 viene specificato che la graduatoria ha «validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.»



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 5 - Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 21, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**Articolo 6 -  
Beneficiari e  
requisiti di  
ammissibilità**  
**Comma 1**

1. I beneficiari del presente bando sono:
  - a) le imprese agricole individuali o societarie;
  - b) micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, di utilizzazioni boschive:
    - 1) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
    - 2) piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<p><b>Articolo 6 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità</b></p> <p><b>Comma 2 – 3</b></p>	<p>2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;</p> <p>b) essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.</p> <p>3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b) sono iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).</p>
<p><b>Articolo 6 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità</b></p> <p><b>Comma 4</b></p>	<p>4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sussistono , a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>





# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 7 – Tipologia e aliquote del sostegno – il «de minimis»

- Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis* [...]»
- L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
- Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando [...] possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «*de minimis*» di cui al comma 2 il sostegno è interamente revocato.
- Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato A



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 7 – Tipologia e aliquote del sostegno – le aliquote di sostegno

Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: **50 %** del costo ritenuto ammissibile;
- b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: **50 %** del costo ritenuto ammissibile;
- c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **45 %** del costo ritenuto ammissibile;
- d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): **35 %** del costo ritenuto ammissibile;
- e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU : **50 %** del costo ritenuto ammissibile.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 7 – Tipologia e aliquote del sostegno – le aliquote di sostegno - RIASSUNTO

- GIOVANE: **50 %** del costo ritenuto ammissibile;
- SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **45 %** del costo ritenuto ammissibile;
- beneficiari diversi da quelli di cui sopra: **35 %** del costo ritenuto ammissibile;
- imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **50 %** del costo ritenuto ammissibile.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 7 – Tipologia e aliquote del sostegno – altre specifiche

- Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 20 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 2).
- Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane di cui all'allegato B).
- In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nella relazione tecnica illustrativa, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «*de minimis*» ancora disponibile o di accedere agli incentivi previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 8 - Operazioni ammissibili

Sono ammissibili le operazioni di seguito indicate, finalizzate alla produzione e vendita di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER):

- a) lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa;
- b) il miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata;
- c) lo sviluppo e l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia;
- d) la realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 9 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- Sono ammissibili le operazioni:
- a) realizzate nelle aree rurali B), C) e D) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - b) finalizzate alla produzione e alla vendita dell'energia a terzi.
- Gli impianti:
- a) devono avere una capacità di produzione energetica annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda richiedente;
  - b) in caso di realizzazione ex novo, non devono avere una capacità di produzione superiore ad 1 MW, ridotta a 0,3 MW per gli impianti funzionanti a digestione anaerobica;
  - c) qualora si tratti di impianti cogenerativi, devono prevedere l'utilizzo, compreso l'autoconsumo, di almeno il 50% dell'energia termica;
  - d) qualora destinati principalmente alla produzione di energia elettrica a partire da biomasse organiche, devono essere dotati di separatore delle sostanze solido – liquide;
  - e) qualora si tratti di impianti ad energia solare, sia fotovoltaici sia per produzione di calore, non devono consumare suolo;



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 9 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- f) devono rispettare la normativa vigente in termine di qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione anche i piani di qualità dell'aria laddove esistenti;
- g) idroelettrici sono realizzati nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
- Gli interventi su impianti esistenti a FER per la vendita dell'energia prodotta sono accessori o al servizio o connessi agli impianti stessi e aumentano l'efficienza del processo o migliorano la gestione dei prodotti in entrata.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 9 - Requisiti di ammissibilità delle operazioni

→ Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

→ Per operazioni che prevedono la realizzazione di reti extra aziendali per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, i beneficiari sono in possesso, alla data di presentazione della domanda di sostegno, delle autorizzazioni, rilasciate dai proprietari dei terreni interessati dal passaggio della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete per un periodo non inferiore al vincolo di stabilità di cui all'articolo 30.





# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 10 Operazioni non ammissibili

- Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- acquisto di terreni e beni immobili;
  - manutenzione ordinaria;
  - che non prevedono la vendita dell'energia prodotta;
  - che prevedono l'utilizzo di produzioni agricole dedicate;
  - di impianto di piante annuali;
  - che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 11 - Costi ammissibili

→ Sono ammissibili i costi:

- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura della relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 17 e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) direttamente imputabili all'operazione finanziata;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 11 - Costi ammissibili

--> Per la realizzazione di impianti ex novo sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
- realizzazione di strutture ed opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia di fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a);
- realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti;
- costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;

analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

- acquisto dei seguenti beni immateriali:
  - software;
  - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 11 - Costi ammissibili – impianti esistenti

- Per gli impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita a terzi di energia da FER, fatto salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 e in base alla relativa tipologia, sono ammissibili i costi di cui al comma 2, lettere c), d), e) nonché i costi sostenuti, anche in leasing, per:
- acquisto di biotrituratori o macchinari similari;
  - realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;
  - miglioramento o realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;
  - adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;
  - realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;
  - realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;
  - adeguamento di impianti per recupero e vendita dell'energia termica comprensivo di reti di distribuzione;
  - acquisto di cippatrice o pellettatrice al servizio dell'impianto esistente;
  - integrazione o miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 12 - Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, [...]
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, [...]



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 13 Costi non ammissibili

- non sono considerati costi ammissibili;
- i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno (con esclusione delle spese generali art. 11);
  - i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
  - l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
  - l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
  - qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
  - l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
  - l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
  - i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
  - gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
  - l'acquisto di animali;
  - gli interessi passivi;
  - l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
  - gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
  - nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
  - gli interventi su fabbricati propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, compresa la rimozione e la costruzione di coperture;
  - la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti;
  - su impianti a biomassa esistenti, gli interventi non specificatamente indicati all'articolo 11;
  - contributi in natura.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 14 - Congruità e ragionevolezza dei costi

La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:

- a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, mediante la presentazione di **progetti definitivi** corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e **computi metrici estimativi analitici preventivi**, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel **prezzario regionale dei lavori pubblici**;
- b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di **analisi dei prezzi** predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- c) per la realizzazione di opere edili comprese in preventivi omnicomprensivi della fornitura dell'impianto e della realizzazione delle opere edili necessarie o accessorie al suo funzionamento, mediante la presentazione di disegni, planimetria, relazione tecnica descrittiva delle opere edili e computi metrici estimativi analitici preventivi redatti sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici;



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## Articolo 14 - Congruità e ragionevolezza dei costi

→ per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:

1) **almeno tre preventivi** di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;  
2) una breve **relazione tecnico-economica del beneficiario**, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; **la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;**

→ in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, **e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;**

→ in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una **relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato** e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;





# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<p><b>Articolo 15 - Complementarietà con altri strumenti</b></p>	<p>[...] Il sostegno di cui all'articolo 7 non è cumulabile con altri aiuti, <u>fatti salvi gli incentivi tariffari per l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili secondo quanto consentito dalla vigente normativa.</u></p>
<p><b>Articolo 32 - Divieto di pluricontribuzione</b></p>	<p>Fatto salvo quanto indicato <u>all'articolo 15</u>, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando <u>non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico</u>, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014</p>



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO IV –  
artt. 16 – 21**

**Procedimento  
per la  
concessione  
del sostegno**

Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando e fino al **31 marzo 2017**, secondo una delle seguenti modalità:

- a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 18 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), **www.sian.it**;
- b) in caso di mancato funzionamento del SIAN, debitamente comprovato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **sviluppoagricolo@certregione.fvg.it**, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello **allegato C)** e corredata della documentazione di cui **all'articolo 18**; entro il **31 maggio 2017** riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a).  
I termini sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## CAPO IV – artt. 16 – 21

### Procedimento per la concessione del sostegno

- Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e la presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
- I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
- La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
- Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
- Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
- Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<p><b>CAPO IV – artt. 16 – 21</b></p> <p><b>Procedimento per la concessione del sostegno</b></p>	<p>Alla domanda di sostegno vengono allegate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Relazione tecnica illustrativa (tecnico qualificato) come da modello allegato D); la relazione viene aggiornata in sede di domanda di pagamento a saldo per la verifica degli impegni;</li><li>- Dichiarazione «de minimis» come da allegato A);</li><li>- Dichiarazione micro e piccola impresa per imprese utilizzazione boschiva;</li><li>- Eventuali autorizzazioni per reti extra – aziendali;</li><li>- Documentazione da allegato E) «documentazione da allegare alla domanda di sostegno»</li></ul>
	<p>Allegato E): carta identità, dichiarazioni e relazione, n. dipendenti, reti d'impresa ecc., libro soci cooperative, progetti, disegni, mappe, computi metrici, terna preventivi, analisi costo, studi fattibilità, autorizzazioni, ecc...</p>



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO IV – artt. 16 – 21</b> <b>Procedimento per la concessione del sostegno</b>	<b>CHIUSURA BANDO</b>			
	90 GIORNI	SSCA verifica ammissibilità, completezza, correttezza		
	90 GIORNI	SSCA adotta provvedimento di approvazione della graduatoria e trasmette a struttura responsabile per pubblicazione su BUR		
	30 GIORNI DA PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE GRADUATORIA	SSCA concede il sostegno (exc. casi in VIA)		
		SSCA può richiedere integrazioni dando tempo per risposta max 30 giorni		
		La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

AVVIO			
3 MESI	Da provvedimento concessione del sostegno pena decadenza		
Beni mobili o immateriali	Data ordine, conferma acquisto, DDT, fattura accompagnatoria o di acconto – data più favorevole		
Beni immobili	Protocollo es. inizio attività , SCIA, ecc...		
	Entro 30 giorni avvio trasmettere a SSCA la documentazione di avvio		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

<b>CONCLUSIONE dalla data del provvedimento di concessione</b>	<b>Con rendicontazione</b>		
9 MESI	Beni mobili o immateriali		
18 MESI	Beni immobili costo ammesso < 500M		
24 MESI	Beni immobili costo ammesso > 500M		
	Si fa salva la concessione di eventuali proroghe		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

PROROGHE (MAX)			
	Richiedibili entro 30 giorni dall'evento (cause di forza maggiore, motivi imprevedibili, ecc...- vedi art. 38)		
3 MESI	Beni mobili o immateriali		
6 MESI	Beni immobili costo ammesso < 500M		
9 MESI	Beni immobili costo ammesso > 500M		
	SSCA concede proroga entro 30 giorni richiesta		





# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

VARIANTI	SOSTANZIALI		
	Modifica sede operazioni (entro FVG)		
	Modifica destinazione d'uso di beni immobili (coerenza con finalità e obiettivi)		
	Modifica di impianti attrezzature e macchinari con altri più performanti e aventi finalità uguali		
	Soluzioni esecutive che comportano un costo inferiore dal 10 al 30% al netto delle spese generali		
	Modifiche punteggio		
	Modifiche obiettivi		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

VARIANTI	SOSTANZIALI – NON E' MAI AMMESSO		
	Modifica beneficiario (exc. causa f.m.)		
	Perdita requisiti di ammissibilità		
	Punteggio < posizione utile graduatoria o < 26 punti		
	Soluzioni esecutive che comportano un costo inferiore al 30% al netto delle spese generali		
	Cambio tipologia impianto o fonte energetica utilizzata		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO V – artt. 22 – 25</b>  <b>Attuazione dell'intervento</b>	VARIANTI SOSTANZIALI			
		La richiesta va fatta al SSCA <u>prima</u> dell'esecuzione della variante (acquisti, fattura, richiesta autorizzazioni, ecc...) a pena di non ammissibilità dell'operazione a variante		
	90 GIORNI	Valutazione variante e adozione provvedimento di autorizzazione o rigetto variante		
		Le economie derivanti da variante non sono utilizzate per nuove operazioni o interventi non previsti		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

VARIANTI	<u>non</u> SOSTANZIALI		
	Soluzioni esecutive che comportano un costo inferiore o superiore del 10% al netto delle spese generali		
	Cambio preventivi		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO V – artt.  
22 – 25**

**Attuazione  
dell'intervento**

<b>VARIANTI <u>non</u> SOSTANZIALI</b>			
	La richiesta va fatta al SSCA <u>con la domanda di pagamento a saldo</u>		
	Le economie derivanti da variante non sono utilizzate per nuove operazioni o interventi non previsti		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>MODALITA' RENDICONTAZIONE COSTI</b>	<b>Ammissibili se fattura in data successiva domanda di sostegno (exc. costi generali)</b>		
		RiBa, Bonifico bancario		
		Assegno		
		Carta credito o bancomat		
		Bollettino postale tramite c/c postale		
		Vaglia postale		
		MAV		
		F24 (ritenute fiscali, previdenziali)		
		NO CONTI COINTESTATI		
		NO CONTANTI		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO VI – artt.  
26 – 39**

**Rendicontazione  
e liquidazione**

LIQUIDAZIONE ANTICIPO			
	Richiedibile se costo sostenuto > 10% ammesso		
	Max anticipo 50% dell'aiuto		
	Necessaria garanzia bancaria a favore AGEA per 100% somma richiesta		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>LIQUIDAZIONE ANTICIPO</b>		
		Richiesto a SSCA	
		Documentazione art. 27 bando	
	90 giorni	SSCA svolge istruttoria e propone liquidazione anticipo	
	30 giorni da proposta SSCA	AdG invia elenco ad AGEA	
	Max 30 giorni	Risposta beneficiario ad SSCA in caso di richiesta integrazioni	
	<b>Sempre attraverso SIAN!</b>		





# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>LIQUIDAZIONE ACCONTO</b>		
		Richiedibile 2 volte:	
		Al raggiungimento 50% costo	
		Al raggiungimento 80% costo	
		Il primo acconto sarà comprensivo dell'eventuale anticipo già ricevuto	
		Documentazione da allegato G): carta identità, relazione, quadro finanziario, fatture, pagamenti, disegni, computi, autorizzazioni, ecc...	



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>LIQUIDAZIONE ACCONTO</b>			
		Richiesto a SSCA		
	120 giorni	SSCA svolge istruttoria e propone liquidazione acconto		
	30 giorni da proposta SSCA	AdG invia elenco ad AGEA		
		Se pratica estratta a revisione o controllo in loco allora termini sospesi		
	Max 30 giorni	Risposta beneficiario ad SSCA in caso di richiesta integrazioni		
	<b>Sempre attraverso SIAN!</b>			



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO VI – artt.  
26 – 39**

**Rendicontazione  
e liquidazione**

**su SIAN!**

LIQUIDAZIONE A SALDO			
	Richiesto a SSCA		
90 giorni	SSCA svolge istruttoria e propone liquidazione acconto		
30 giorni da proposta SSCA	AdG invia elenco ad AGEA		
	Se pratica estratta a revisione o controllo in loco allora termini sospesi		
Max 30 giorni	Risposta beneficiario ad SSCA in caso di richiesta integrazioni		
	Documentazione da allegato G): carta identità, relazione, quadro finanziario, fatture, pagamenti, disegni, computi, autorizzazioni, ecc...		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO</b>	<b>Per interventi &gt; 200M costo</b>		
		Ogni semestre comunicare avanzamento operazione:		
		Lavori		
		Fatture		
		Pagamenti		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	<b>DGR 2368 dd. 9.12.2016</b>		
		Avvio operazione entro termini		
		No doppio finanziamento (exc. Tariffa nazionale)		
		Mantenimento requisiti ammissibilità		
		Mantenimento realizzazione opera in conformità domanda sostegno o varianti		
		Impegno stabilità operazioni		
		Consentire visite e controlli		
		Rispetto normativa «de minimis»		
		Non ammessi variazioni costo > 30%		
	<b>Il mancato rispetto comporta decadenza!</b>			



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



<b>CAPO VI – artt. 26 – 39</b> <b>Rendicontazione e liquidazione</b>	<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>	<b>DGR 2368 dd. 9.12.2016</b>		
		Aggiornamento fascicolo aziendale		
		Richiesta variante sostanziale prima della sua esecuzione		
		Richiesta proroga entro i termini		
		Spedire dati per monitoraggio fisico e finanziario		
		Dossier separati per l'operazione		
		Obblighi pubblicità operazione		
	<b>Il mancato rispetto comporta <u>riduzione</u> importi!</b>			



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



**CAPO VI – artt.  
26 – 39**  
**Rendicontazione  
e liquidazione**

<b>RITIRO DOMANDE SOSTEGNO</b>			
	In qualsiasi momento ad eccezione di:		
	Riscontro inadempienze in istruttoria		
	Successivamente a comunicazione di controllo in loco		
	In seguito a riscontro inadempienze in controllo in loco		



# PSR 2014 – 2020 – MIS. 6.4.1



## CAPO VI – artt. 26 – 39 Rendicontazi one e liquidazione

altro			
Art. 36	Errori palesi		
Art. 37	Revoca del sostegno		
Art. 38	Cause di forza maggiore		
Art. 39	Controlli ex - post		





**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE - SERVIZIO POLITICHE RURALI e SISTEMI INFORMATIVI in AGRICOLTURA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

